

INTERNAZIONALIZZAZIONE SOSTENIBILE®: PER CRESCERE IN MODO TRASPARENTE.



Il concetto di Internazionalizzazione Sostenibile® esprime la volontà dell'impresa di tener conto dei diritti di tutti quando si confronta con il mercato estero.

La reputazione che l'azienda si costruisce nel tempo è un fattore competitivo sempre più importante: infatti, un'impresa consapevole del proprio impatto economico, sociale e culturale, non attende di doversi conformare a leggi e regolamenti, ma tende a precederli, specialmente quando le attività che intraprende possono avere ricadute negative sulla sua credibilità.

Questa scheda paese, è focalizzata sulle principali convenzioni in materia dei diritti sociali e dei lavoratori, e può così aiutarvi a definire un modello di sviluppo all'estero più aperto ai valori sociali.

CONVENZIONI ILO IN MATERIA DI LAVORO

L'ILO, *Organizzazione Internazionale del Lavoro*, ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di politiche ispirate agli ideali della giustizia sociale e del miglioramento della condizione dei lavoratori, attraverso l'emanazione di convenzioni e raccomandazioni.

A fronte della ratifica di una convenzione il Paese è tenuto ad applicare il contenuto e a preparare dei rapporti periodici che vengono analizzati dal punto di vista legale da un comitato di esperti; tuttavia in caso di violazione alcuna sanzione può essere imposta al Paese da parte dell'organo supervisore.

LAVORO FORZATO

Convenzione n. 29 adottata a Ginevra nel 1930 e ratificata dall'Ungheria l' 08.06.1956

Prevede l'impegno degli stati contraenti ad abolire l'uso del lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme.

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Convenzione n. 87 adottata a San Francisco nel 1948 e ratificata dall'Ungheria il 06.06.1957

Stabilisce che lavoratori e datori di lavoro hanno il diritto di costituire organizzazioni e di affiliarsi ad esse con l'unica condizione di conformarsi agli statuti di queste ultime. Le autorità pubbliche devono astenersi da qualsiasi intervento che limiti questo diritto o che ne pregiudichi l'esercizio legale.

DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE E NEGOZIAZIONE COLLETTIVA

Convenzione n. 98 adottata a Ginevra nel 1949 e ratificata dall'Ungheria il 06.06.1957

Ha lo scopo di proteggere i diritti sindacali dei lavoratori.

PARITÀ DI REMUNERAZIONE, PER LAVORO UGUALE, TRA MANODOPERA MASCHILE E FEMMINILE

Convenzione n. 100 adottata a Ginevra nel 1951 e ratificata dall'Ungheria il 08.06.1956

Condanna la discriminazione tra uomo e donna sul luogo di lavoro, di tipo retributivo o altro.

ABOLIZIONE DEL LAVORO FORZATO

Convenzione n. 105 adottata a Ginevra nel 1957 e ratificata dall'Ungheria il 04.01.1994

Prevede l'impegno degli Stati contraenti alla soppressione del lavoro forzato o obbligatorio che in particolare non deve essere utilizzato come fonte di reddito e manodopera dall'azienda.

DISCRIMINAZIONE SUL LAVORO

Convenzione n. 111 adottata a Ginevra nel 1958 e ratificata dall'Ungheria il 20.06.1961

Ha lo scopo di vincolare gli Stati aderenti a definire e ad applicare politiche nazionali intese a incrementare l'uguaglianza nelle possibilità e nel trattamento relativamente all'impiego e alla professione per eliminare ogni forma di discriminazione.

ETÀ MINIMA

Convenzione n. 138 adottata a Ginevra nel 1973 e ratificata dall'Ungheria il 28.05.1998

L'obiettivo è il graduale innalzamento dell'età minima al lavoro in vista dell'abolizione del lavoro infantile. **In Ungheria i minori non possono essere impiegati in alcun settore economico se di età inferiore a quella stabilita per il completamento dell'istruzione scolastica obbligatoria e comunque non prima che abbiano compiuto 16 anni.** I paesi ove economia e istituzioni non sono sufficientemente sviluppate possono fissare in prima istanza un'età minima di 14 anni.

FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE

Convenzione n. 182 adottata a Ginevra nel 1999 e ratificata dall'Ungheria il 20.04.2000

Obbliga gli Stati aderenti a prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.

LOTTA ALLA CORRUZIONE

Vi ricordiamo inoltre che l'Italia ha aderito alla convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, disciplina anche penalmente la responsabilità amministrativa delle società per i reati di corruzione sia interna che all'estero.

La nuova normativa ha carattere altamente innovativo perché ritiene perseguibili, oltre alle persone fisiche, ai pubblici ufficiali stranieri e quelli operanti in organizzazioni pubbliche internazionali, anche le imprese direttamente coinvolte in reati di corruzione. Anche l'Ungheria vi aderisce.

I testi delle Convenzioni sopra indicate sono a Vostra disposizione su richiesta. Il Centro Estero sarà felice inoltre di informarVi in merito ad altri dubbi che potrebbero sorgere in materia di responsabilità d'impresa e comportamento socio-ambientale.

Vi ricordiamo che è buona regola verificare le credenziali e l'affidabilità delle controparti prima di stringere accordi formali.

Lombardy
Foreign Trade
Center



Centro Estero
Camere Commercio
Lombarde



Internazionalizzazione Sostenibile
Sustainable Internationalization

Centro Estero Camere Commercio Lombarde
Servizio Internazionalizzazione Sostenibile®
Via Oldofredi 23 - 20124 Milano
Telefono 02.6079901 - Fax 02.607990333
E-mail: centroestero@centroesterolomb.com